CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GRANDI OPERE

Prot. n. 124604 **Catanzaro,** 01/12/2016

OGGETTO: **FAQ inerenti l'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione dell'Area Magna Grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di un'area fieristica coperta".***
CUP D61E11000150001 – CIG 6829954058 – NUMERO GARA 6540457.

Le precisazioni ai quesiti sono state sintetizzate in modo da favorire una lettura e comprensione del contenuto.

QUESITO N. 1

La scrivente impresa è in possesso di categorie SOA OG1 Classifica VII e OG11 Classifica IV, sufficienti a coprire gli importi di cui al bando di gara. Che, per la categoria OS18A, è intenzione della scrivente associarsi in un ATI di tipo verticale.

E' possibile partecipare dichiarando di subappaltare interamente l'ulteriore categoria OS33, coprendo quindi il relativo importo con la categoria prevalente, oppure è necessario costituire un ATI anche per tale categoria?

In caso affermativo si chiede se, in fase di partecipazione alla gara, è sufficiente dichiarare solo l'intenzione al subappalto dell'intera categoria, ad impresa qualificata, oppure occorre indicare anche il nominativo del subappaltatore e presentare già in tale fase di partecipazione, la documentazione e le necessarie dichiarazioni da parte del subappaltatore.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

L'art. 105, del d.lgs. 50/2016, in merito al subappalto ha introdotto due limiti:

1. *Del 30%, sull'importo complessivo del contratto (comma 2) e tale limite generale investe tutte le categorie sia prevalenti che scorporabili;*
2. *Del 30%, delle opere super specialistiche (SIOS) che superino il 10% dell'importo totale dei lavori SIOS, non il contrattuale (comma 5) invece, se è inferiore al 10% dell'importo contrattuale, ci sarà la possibilità di subappaltare una percentuale maggiore rimanendo nel 30% dell'importo contrattuale. E' irrilevante che siano scorporabili o prevalenti e l'importo non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.*

La S.A., per questa procedura di gara, ai fini della partecipazione dei concorrenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 105, del d.lgs. 50/2016, ritiene non applicabile l'obbligatorietà dell'indicazione del nominativo del subappaltatore (o terna), poiché tale obbligo di nomina ricorre per gli appalti sopra soglia, ma è facoltativo per i sotto soglia.

QUESITO N. 2

La presentazione del modello DGUE può sostituire tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal Disciplinare di Gara ai fini delle partecipazione alla procedura di gara in oggetto?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si.

Il RUP
Funzionario Tecnico
Geom. Umberto Cosco